

COMUNE DI OLEVANO ROMANO

STATUTO COMUNALE

Approvato con atto di c.c. n. 7 del 9 marzo 2012

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

ART.1 AUTONOMIA STATUTARIA

Il Comune di OLEVANO ROMANO, ente locale territoriale titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, è dotato di autonomia statutaria nell'ambito del sistema unitario della Repubblica Italiana, normativa, organizzativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il presente Statuto detta i principi e le norme fondamentali, inderogabili da qualsiasi altro atto normativo ed amministrativo, relativi alla comunità comunale di OLEVANO ROMANO.

ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Comune esercita le proprie funzioni ed espleta l'attività amministrativa nell'ambito del proprio territorio.

La popolazione comunale è formata da tutti i cittadini che abbiano la propria residenza nel territorio del Comune.

Sono comunque soggetti alle regole del presente Statuto e alle altre determinazioni comunali tutti i soggetti che si trovano nel territorio del Comune.

ART.3 TERRITORIO

Il Comune riconosce i valori ambientali, agricoli e paesaggistici del territorio con l'insieme del suo patrimonio artistico, storico e archeologico come beni essenziali della comunità e ne garantisce l'integrità e la corretta utilizzazione.

A tal fine favorisce il recupero del centro storico e tutela le aree a vocazione agricola e ambientale promuove la coltivazione della vite e dell'olivo, e la produzione del vino Cesanese e dell'olio di oliva.

Il Comune promuove ogni azione tendente al rispetto, alla conservazione ed alla valorizzazione dell'ambiente.

Il Comune è ufficialmente dichiarato denuclearizzato e nel suo territorio sono vietati, o quando non legalmente possibile osteggiati fermamente, il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione di materiali nucleari fatta eccezione di quelli ad uso terapeutico - sanitario. Nel territorio del Comune inoltre è vietata l'installazione di qualsiasi tipo di centrali che sfruttino l'energia nucleare.

ART.4 INTERESSI COLLABORATIVI

Il Comune si impegna alla più ampia collaborazione con gli organi statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri Comuni, al fine del coordinamento della propria attività per il perseguimento nel maggiore possibile grado degli interessi pubblici del paese.

Esso informa la propria attività alla massima collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, singoli o associati, interessati ai problemi della propria

collettività locale e orienta la propria organizzazione al fine di consentire la più ampia partecipazione popolare alle scelte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione Comunale potrà intervenire con la concessione di contributi finanziari o di altra natura a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti di cui sopra.

ART.5

SEGNI DISTINTIVI

Il Gonfalone del Comune, depositato presso la casa comunale, reca lo stemma del Comune.

Lo stemma comunale, parimenti depositato presso la casa comunale, composto da uno scudo, che racchiude un monte a tre cime sul quale cresce una pianta d'olivo, da una targa, che articola sopra lo scudo la scritta S.P.Q.R., e da una corona che campeggia in alto.

Le caratteristiche dello stemma sono riportate nei sigilli comunali.

ART.6

PRINCIPI OPERATIVI

Il Comune di Olevano Romano agisce nel rispetto degli ideali di solidarietà e si impegna:

- alla tutela dei valori sociali di cui la Comunità esprime, con particolare riferimento ai valori della famiglia, e di ogni forma di
- associazione di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini;
- a riconoscere a tutti i cittadini e agli individui che si trovano nel proprio territorio pari dignità sociale e pari opportunità, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali;
- a rimuovere tutti gli ostacoli e gli atti di intolleranza che impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione a tutti i lavori dell'organizzazione politica, culturale, economica e sociale del Comune stesso;
- alla rimozione di ogni ostacolo che possa di fatto impedire la partecipazione del cittadino, ancor più se portatore di disagio fisico o psichico, alla vita della comunità locale;
- a valorizzare le risorse della comunità locale promuovendone lo sviluppo economico, sociale e culturale ed offrendo a tal fine ai giovani opportunità di sviluppo delle proprie capacità di studio e di lavoro;
- a favorire l'impegno il contributo e l'esperienza dei giovani nelle discipline sportive al fine della crescita psicofisica dell'individuo;
- a far fronte ai bisogni ed alle esigenze della comunità anche attraverso l'impegno delle associazioni di volontariato alle quali privilegia accesso ai servizi sociali e, se invitate, alle Commissioni comunali competenti;
- ad offrire servizi che permettano a tutti i cittadini un inserimento più completo nella società;
- a promuovere o recepire tutte le iniziative che concorrano a realizzare la cooperazione internazionale ed in particolare la unificazione dell'Europa;
- a collaborare con le Istituzioni per l'accoglienza degli immigrati.

TITOLO SECONDO
ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI COMUNALI

ART.7

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici e ostensibili ai cittadini.

Le delibere comunali sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio nella sede dell'Ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

ART.8

ACCESSO

Tutti i cittadini, anche non residenti nel Comune, possono prendere visione o richiedere copia, secondo le norme stabilite nel Regolamento, dei provvedimenti comunali e degli atti ad essi strumentali.

I diritti di segreteria relativi alle norme sull'accesso saranno determinati in

relazione ai costi effettivi, connessi con le varie operazioni ad essi relative.

Sono esclusi dalle regole suddette gli atti dichiarati segreti o riservati dalla legge; gli atti che il Sindaco, con propria dichiarazione preventiva e temporanea, individui di carattere riservato, in quanto concernenti la sfera giuridica riservata di persone, di gruppi di persone o di imprese singole o associate; gli atti di natura endoprocedimentale, allorquando il procedimento amministrativo cui gli stessi accedono non si è ancora esaurito.

Con regolamento saranno determinati gli atti e le categorie di atti per i quali il Sindaco può emettere la dichiarazione di riservatezza.

La proroga della dichiarazione di temporanea riservatezza deve essere adeguatamente motivata.

ART.9

ASSOCIAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il Comune favorisce le libere forme associative.

I cittadini residenti nel Comune possono associarsi al fine della

partecipazione popolare all'attività comunale e per proporre iniziative alla civica amministrazione.

L'atto costitutivo dell'associazione dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale e questa, nei trenta giorni successivi, deve prenderne atto inserendolo in un registro delle associazioni cittadine col fine della partecipazione popolare.

Le associazioni, in persona dei soggetti legalmente rappresentanti, possono accedere agli atti dell'Amministrazione ed estrarre copie degli stessi secondo le regole di cui all'articolo precedente, possono presentare proposte di deliberazione, che devono essere istruite e portate all'esame del Consiglio o della Giunta, possono farsi promotrici di referendum consultivi e devono essere sentite,

ove effettivamente rappresentative, secondo i criteri fissati in apposito Regolamento per tutti i procedimenti che riguardano l'area geografica o gli interessi della parte della collettività che vi aderisce.

L'esito del procedimento dovrà essere comunicato al soggetto istante.

Nel caso vengano costituite più associazioni di partecipazione relative alla stessa area geografica ovvero agli stessi interessi collettivi, l'Amministrazione invia gli atti di cui ai commi precedenti a tutte le associazioni, costituite e registrate.

Nello Statuto dell'Associazione dovrà essere dato atto della conoscenza delle norme dello Statuto comunale.

Ogni cittadino residente nel territorio comunale o che, anche se non residente, dimostri di essere titolare di una situazione soggettiva qualificata, può proporre istanze, petizioni e proposte agli organi comunali dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Tali istanze devono essere obbligatoriamente istruite, anche nel caso di non accoglimento delle stesse; il relativo provvedimento di reiezione, da emettere entro 60 giorni dal ricevimento, deve essere adeguatamente motivato.

ART.10

REFERENDUM

L'Amministrazione può indire referendum consultivi per tutte le materie di propria competenza chiamando a parteciparvi tutti i cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali, secondo il procedimento previsto nell'apposito regolamento.

Il referendum consultivo può essere richiesto anche da un numero di cittadini residenti pari al (25%) della popolazione iscritta nelle liste elettorali, secondo le regole stabilite nel relativo Regolamento.

Le firme potranno essere raccolte anche senza la particolare formalità dell'autenticazione. In tal caso, però il Consiglio Comunale disporrà una particolare forma di pubblicità mediante esposizione al pubblico dell'elenco dei richiedenti.

IL Consiglio comunale, entro trenta giorni dal deposito delle richieste, si pronuncia sulla ammissibilità del referendum e in caso di ammissibilità dello stesso, indice le relative operazioni che devono avere luogo entro sessanta giorni dalla deliberazione di ammissibilità.

Non sono ammessi referendum in ordine a provvedimenti concernenti il bilancio comunale, a provvedimenti tributari, a vicende relative alle competenze dell'Amministrazione, ai poteri e alle funzioni degli organi, alle modalità di accesso all'impiego e, in genere, in tutti i casi si faccia questione dell'assetto istituzionale dell'ente locale.

Se l'Amministrazione intende provvedere in senso difforme rispetto all'esito del referendum, è tenuta a esplicitare le ragioni di pubblico interesse che non consentono di seguire l'esito referendario. In tal caso, il Consiglio comunale decide con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e l'indirizzo della amministrazione è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

I referendum consultivi non possono aver luogo se non a distanza di almeno sei mesi dalle consultazioni elettorali comunali.

La procedura per lo svolgimento del referendum è quella prevista dal relativo Regolamento.

ART.11

PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE

Tutti i cittadini che dimostrino di essere interessati ad un procedimento amministrativo in atto presso l'Amministrazione comunale e che ne facciano richiesta devono essere sentiti, anche in contraddittorio fra loro e con l'Amministrazione.

La convocazione ha luogo mediante notificazione individuale o, nel caso di pluralità di soggetti, mediante avvisi al pubblico e comunque con esposizione all'albo pretorio.

È consentita la presentazione di memorie, istanze e documenti.

Nel provvedimento finale deve darsi atto dell'esame delle ragioni proposte e dei motivi per i quali esse sono state accolte o meno dall'Amministrazione.

Le regole procedurali sono individuate nell'apposito Regolamento.

Per ogni procedimento dev'essere indicato il responsabile, la struttura amministrativa cui lo stesso fa capo e le modalità di consultazione degli atti.

ART.12

DIFENSORE CIVICO

È istituito l'Ufficio del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.

Il Difensore Civico nominato dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, tra una rosa di cinque candidati scelti fra soggetti residenti iscritti in apposito Albo in possesso di adeguata esperienza, cultura e preparazione in campo amministrativo, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. La proposta della Giunta, in forma di delibera, sarà posta in visione al pubblico almeno trenta giorni prima della riunione del Consiglio.

Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini; egli può, altresì, prendere visione ed estrarre copia di atti che si riferiscono a procedimenti già conclusi senza dovere all'Amministrazione alcun compenso.

Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio comunale, nel mese di aprile, un resoconto della propria attività, svolta nell'anno precedente, accompagnato da osservazioni e suggerimenti sull'attività della Amministrazione comunale.

L'attività del Difensore Civico gratuita. Allo stesso competerà il solo rimborso delle spese. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale, ma può essere revocato, per gravi motivi inerenti le sue funzioni, con deliberazione consiliare che riporti il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

TITOLO TERZO
GLI ORGANI ISTITUZIONALI
ART.13
ORGANI ISTITUZIONALI

Sono organi istituzionali del Comune:

- Il Consiglio comunale;
- La Giunta municipale;
- Il Sindaco.

ART.14
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è il massimo Organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune, adotta i provvedimenti nelle materie di cui all'art. 42, 2° comma del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, con competenza esclusiva ed inderogabile.

L'elezione del consiglio comunale, il numero dei consiglieri assegnati e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento che deve essere approvato a maggioranza assoluta.

Il Consiglio comunale dura in carica cinque anni dalla data della sua elezione e comunque sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, alla adozione di solo atti urgenti ed improrogabili.

La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni immediatamente successiva alla convocazione.

Il Consiglio comunale prende atto della comunicazione di nomina della Giunta da parte del Sindaco e, entro quindici giorni da tale comunicazione, del documento contenente indirizzi generali di governo proposto dal Sindaco.

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 20 marzo 1967, n° 233;

Il Consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari ed in particolare delle:

- Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici, competente nelle seguenti materie: Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Edilizia Pubblica e Lavori Pubblici.
- Commissione Bilancio e Programmazione economica, per le seguenti materie: Contabilità e Bilancio, Pianificazione economica e dei servizi comunali.
- Commissione per le Politiche Sociali per le seguenti materie: Servizio di prevenzione alle Tossicodipendenze, Alcoolismo e disagio giovanile, assistenza ai minori, alla terza età, disabili e portatori di handicap, organizzazione dell'assistenza domiciliare
- Commissione per le Politiche Culturali per le seguenti materie: Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero;
- Commissione per l' Ambiente e Protezione Civile:

- Commissione per lo Statuto e i regolamenti, competente a proporre al Consiglio comunale modifiche al presente Statuto o a regolamenti comunali.

Il Consiglio, per la trattazione di particolari affari, per esperire studi, indagini ed inchieste può istituire commissioni speciali a carattere temporaneo e a competenza limitata, con la partecipazione anche di componenti esterne.

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività amministrativa.

Ad ogni commissione sono assegnati cinque consiglieri (tre al gruppo di maggioranza e due al gruppo di minoranza) tenendo conto dei gruppi rappresentati in Consiglio. La Commissione per lo Statuto e i regolamenti è composta da otto consiglieri: quattro al gruppo di maggioranza e quattro a quello di minoranza nominati dal Consiglio con voto palese tenendo conto dei gruppi rappresentati.

Il Presidente è eletto all'atto dell'insediamento di ciascuna commissione.

Le commissioni hanno poteri istruttori, consultivi e referenti. Non possono, in ogni caso, avere poteri deliberativi, neppure per delega espressa.

Il Consiglio comunale e le commissioni consiliari svolgono la loro attività in sedute pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento.

Il Regolamento medesimo dovrà garantire: la tempestiva ed idonea pubblicità delle sedute, prevedere il luogo e gli argomenti in discussione; l'utilizzazione e l'approntamento di idonee strutture che consentano la presenza del pubblico ai lavori; il deposito presso apposito ufficio comunale degli atti principali e della documentazione in visione ai cittadini, riguardanti argomenti di maggiore rilievo ed importanza per la collettività locale.

ART.15

I CONSIGLIERI COMUNALI

I consiglieri comunali devono essere messi nella condizione di svolgere adeguatamente il loro mandato; non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, salvi i casi di responsabilità penale, civile e patrimoniale.

Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'ente.

L'elezione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la decadenza, le indennità e la posizione giuridica dei consiglieri comunali, sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

Gli stessi si costituiscono in gruppi la cui modalità di costituzione è disciplinata dal Regolamento del Consiglio Comunale.

È Consigliere anziano il Consigliere eletto con il più alto numero di voti individuali e, a parità di voti, il più anziano di età.

I Consiglieri possono presentare interpellanze o interrogazioni rivolte alla Giunta municipale, al Sindaco o ai singoli assessori e possono presentare mozioni al Consiglio comunale. Il regolamento del Consiglio prevede i termini entro i quali la Giunta, il Sindaco o gli Assessori sono tenuti a rispondere alle interrogazioni od alle interpellanze.

Gli stessi hanno altresì il potere di iniziativa su ogni deliberazione ricadente nella competenza propria del Consiglio Comunale.

Il consigliere comunale può chiedere atti e notizie agli uffici dell'Amministrazione allorché questi siano utili per l'espletamento del proprio mandato. A tal fine, lo stesso è tenuto a presentare un'apposita istanza scritta in carta libera nella quale dichiarare tale utilità.

Se le notizie o gli atti richiesti non appaiono, sulla base di elementi obiettivi, utili all'espletamento del mandato, il diniego è motivatamente opposto dal Sindaco.

Il Regolamento prevederà la disciplina concreta per il rilascio degli atti e delle notizie, di cui al comma precedente.

L'atto di diniego medesimo deve essere ratificato, pena la decadenza, nella prima seduta del Consiglio comunale, da tenersi non oltre trenta giorni dal diniego suddetto.

ART.16

COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è competente in tutte le materie espressamente indicate nell'art.42 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni nelle altre norme della stessa e di altre leggi, nonché nelle norme del presente statuto, ed in ogni caso quando è indicato un particolare sistema di votazione diretto a garantire rilevanza proporzionale dei vari gruppi presenti nel Consiglio o della minoranza.

Esso è altresì competente in tutti i casi in cui l'Amministrazione tenuta a manifestare per la prima volta la propria volontà circa una iniziativa che concerna la tutela degli interessi della comunità locale.

Spetta al consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operative, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'operazione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

Non è ammessa delegazione di funzioni dal Consiglio comunale né alla Giunta municipale né agli altri organi del Comune.

Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni ed ordini di giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti nello stesso su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità locale e nazionale.

Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, la figura del Presidente del Consiglio le cui modalità di elezione e funzioni sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio stesso.

Nel caso in cui venga istituita la figura del Presidente del Consiglio, questi, se assente o impedito, viene sostituito dal Sindaco o se quest'ultimo è assente o impedito, dal Consigliere anziano.

ART.17

LA GIUNTA MUNICIPALE

La giunta si compone del Sindaco che la presiede e da un numero variabile da 4 (quattro) a 6(sei) assessori dallo stesso nominati con proprio decreto.

Il decreto di nomina individua l'assessore chiamato a svolgere le funzioni di vice sindaco e contiene l'elenco degli assessori secondo l'ordine di anzianità.

Uno o più assessori, componenti della Giunta, possono essere nominati tra i cittadini italiani non consiglieri ed anche non residenti nel Comune, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Gli assessori non consiglieri hanno le stesse funzioni e la stessa dignità degli altri assessori. Essi partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di intervento.

Gli stessi non possono comunque esercitare le funzioni proprie dei consiglieri comunali.

Alle riunioni della Giunta Municipale possono partecipare, senza voto deliberativo i revisori dei conti.

Le riunioni della Giunta Municipale non sono, di norma, pubbliche. Tuttavia, la stessa può deliberare la pubblicità delle sedute, in tutto o in parte, allorché ne ritenga l'opportunità.

ART.18

COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta Municipale è organo esecutivo del comune; collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e nell'attivazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale; esercita le funzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali; compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio o ad altri organi comunali dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti e da fonti normative preordinate; opera attraverso deliberazioni collegiali. È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

La Giunta Municipale è istituzionalmente presieduta dal Sindaco.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo la convocazione e la presidenza spettano al vice sindaco e, in sua assenza, all'assessore anziano come individuato al precedente Art.17 comma 2°.

Le cause di incompatibilità alla carica di assessore comunale sono stabilite dalla legge.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado con la persona del Sindaco. Gli stessi non possono in alcun caso essere nominati rappresentanti del comune.

I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza, rimozione.

La revoca della carica di assessore è disposta dal Sindaco con provvedimento motivato e comunicato al consiglio nella prima utile seduta, unitamente alle nuove nomine.

ART.19 IL SINDACO

Il Sindaco presta davanti il Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Egli (nel caso in cui non venga nominato il Presidente del Consiglio) è il Presidente della Giunta e del Consiglio Comunale. Egli rappresenta l'Amministrazione Comunale nei rapporti con l'esterno e nelle cerimonie ufficiali. In dette cerimonie, il Sindaco indossa la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.

È prevista la figura del Vice Sindaco che assume le funzioni del Sindaco nel caso di assenza o impedimento dello stesso.

Il Sindaco sovrintende a tutta l'attività comunale e, in particolare, al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e cura l'esecuzione degli atti.

Il Sindaco esercita, altresì, quale organo monocratico tutte le funzioni e le attività previste dalle leggi statali e regionali, nonché delegate o attribuite allo stesso da provvedimenti di altri enti sovracomunali.

Le funzioni di competenza statale attribuite al Sindaco dall'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 sono esercitate, in caso di assenza o di impedimento, da chi lo sostituisce.

Per le funzioni non di competenza statale, è ammessa la delega agli assessori, nei limiti delle materie di competenza di ciascuno di essi.

Quando particolari motivi lo esigano, il Sindaco può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.

Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

Spetta in particolare al Sindaco nella qualità di capo dell'amministrazione:

- a) rappresentare il comune, anche in giudizio in ogni ordine e grado;
- b) convocare e presiedere il consiglio comunale (nel caso in cui non venga nominato il Presidente del Consiglio);
- c) convocare e presiedere la Giunta Municipale;
- d) stabilire gli argomenti da trattare nelle adunanze del consiglio, secondo le proposte della giunta e tenuto conto delle eventuali richieste di almeno un quinto dei consiglieri comunali
- e) stabilire gli argomenti da trattare nelle adunanze della giunta;
- f) provvedere alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale e nei termini di cui l'articolo 50 comma 9 del D.lgs n° 267/2000, ove tale competenza non sia espressamente riservata al consiglio dalla legge;
- g) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuire e definire gli incarichi di coordinamento di settori di attività, nel rispetto delle procedure di informazione sindacale;
- h) stipulare i contratti, le convenzioni e gli accordi;
- i) coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio.

ART.20

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione dei consiglieri comunali, con sistema maggioritario e con le modalità di cui all'art. 71 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Municipale, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

ART.21

CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

Il Sindaco cessa dalla carica:

- a) per il compimento del periodo di durata in carica;
- b) per morte;
- c) per decadenza in caso di scioglimento del Consiglio comunale e negli altri casi previsti dalla legge;
- d) per dimissioni;
- e) per rimozione o sospensione;
- f) per impedimento permanente;

In tali casi la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; la Giunta municipale e il Consiglio comunale rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio. Le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART.22

MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267.

TITOLO QUARTO
COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA

ART.23

ASPETTI COLLABORATIVI E RAPPORTI CON LA PROVINCIA

L'Amministrazione comunale informa la sua attività alla massima collaborazione con gli altri Comuni.

L'Amministrazione comunale comunica tempestivamente, secondo le regole stabilite dalla legge regionale, tutti gli elementi indispensabili alla Provincia per l'emanazione del Piano territoriale di coordinamento e dei programmi pluriennali di sua competenza, avanzando proposte che ritiene meritevoli di essere inserite nei piani e programmi medesimi.

Ogni variante al Piano Regolatore Generale del Comune e ogni atto esecutivo dello stesso, nonché qualsiasi opera pubblica approvata e da porre in essere nel territorio comunale sarà comunicata alla Provincia, perché questa ne possa tenere conto nell'adozione e nella modificazione del Piano territoriale di coordinamento.

Le opere pubbliche di interesse statale, da eseguire nel territorio comunale ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 616 del 1977, sono parimenti comunicate alla Provincia.

TITOLO QUINTO
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART.24

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Gli uffici dell'Amministrazione comunale, la cui attività e la cui organizzazione sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di controllo degli organi elettivi del Comune, sono coordinati dal Segretario comunale.

La dotazione e la pianta organica dell'ente, l'adozione organica dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio è di competenza della Giunta, e sono effettuati sulla base delle attività svolte in via istituzionale dal Comune e dei carichi di lavoro attribuibili a ciascuna unità di personale.

E' istituito l'ufficio accesso ed informazione ai cittadini e l'ufficio statistica comunale.

ART.25

RIPARTIZIONE DEGLI UFFICI E PREPOSIZIONE

Gli uffici comunali sono raggruppati in Servizi col carattere della massima possibile omogeneità e interrelazionalità.

Il numero di tali servizi, le unità di personale attribuite a ciascuno di essi, le qualifiche da possedersi da parte delle stesse sono previste e disciplinate nel Regolamento di cui all'articolo precedente.

Il preposto a ciascun servizio sarà individuato dalla Giunta Municipale secondo criteri, termini e modalità stabiliti dal Regolamento. Lo stesso è tenuto a dare il parere di cui all'art.49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

ART.26 AREE FUNZIONALI

Il Regolamento può prevedere la istituzione di aree funzionali, comprendenti più servizi.

In tal caso, è preposto alla direzione dell'area un funzionario di qualifica apicale dell'ente, scelto sulla base dell'attitudine a ricoprire il posto.

Il preposto alla direzione dell'area funzionale può, secondo il Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs n° 267/2000, essere scelto, con contratto di diritto pubblico ovvero con contratto di diritto privato, tra soggetti estranei all'Amministrazione comunale".

La nomina avrà la durata triennale, eventualmente rinnovabile previa valutazione dei risultati raggiunti nel triennio precedente e comunque non potrà aver durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Nel caso i risultati raggiunti non possano considerarsi soddisfacenti rispetto ai programmi proposti e alle potenzialità esistenti, l'incarico può essere anticipatamente revocato, con provvedimento motivato con specifico riferimento ai risultati raggiungibili e a quelli prodotti in concreto.

ART.27 IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sindaco nomina il Segretario comunale che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato fino alla riconferma o alla nomina del nuovo. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre i centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

ART.28 UFFICIO DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE

È istituito l'Ufficio del Vice Segretario Comunale. Il posto attribuito ad un soggetto in possesso di qualifica apicale e dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

Il Vice Segretario esercita, nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale, tutte le funzioni che fanno capo allo stesso. Il soggetto nominato Vice Segretario Comunale continua ad esercitare la responsabilità del servizio cui preposto.

Le modalità di nomina ed il trattamento economico saranno stabilite nell'apposito regolamento.

ART.29

CONFERENZA DEI SERVIZI E VICARIETÀ

Nei casi in cui la proposta di deliberazione sia particolarmente complessa, ammissibile che i pareri dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale vengano resi contestualmente in una conferenza dei servizi convocata ad iniziativa del Segretario Comunale, anche su segnalazione di uno dei Responsabili dei servizi interessati.

Nel caso di assenza o di impedimento del responsabile dell'area funzionale, le relative funzioni sono esercitate, in via vicaria, senza diritto a compenso alcuno, dal funzionario con qualifica più elevata, o, a parità di qualifica, dal soggetto con maggiore anzianità di servizio.

ART.30

DIRITTO DI DIFESA

Nei procedimenti disciplinari instaurati a carico dei dipendenti comunali deve essere sempre garantito il diritto alla difesa, e devono essere permesse la presentazione e l'estrazione di documenti e di memorie, secondo le regole previste nell'apposito regolamento.

TITOLO SESTO

SERVIZI COMUNALI

ART.31

DEFINIZIONE E CATEGORIE DEI SERVIZI PUBBLICI

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

La Legge stabilisce servizi riservati in via esclusiva al Comune.

ART.32

GESTIONE DEI SERVIZI

La gestione dei servizi comunali può avere luogo:

- a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di aziende speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

Il Consiglio Comunale determina con propria deliberazione quali forme gestionali debbano assumere i vari servizi che fanno capo all'Amministrazione Comunale.

A tal fine il Consiglio Comunale procedere a consultare il Collegio dei Revisori dei Conti nell'ambito di attività di consulenza e collaborazione prevista dall'art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.ART.33

AZIENDE SPECIALI

L'Azienda speciale è istituita con deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale per la gestione di quei servizi comunali per cui debba operarsi con caratteri di imprenditorialità.

Per imprenditorialità si intende che la gestione deve essere condotta a costi e ricavi e le eventuali perdite che dovessero registrarsi in un esercizio economico dovranno essere coperte nei modi tipici di una gestione imprenditoriale.

Gli eventuali trasferimenti dall'Amministrazione Comunale operati per coprire possibili costi sociali sono considerati alla stregua di entrate speciali dell'Azienda; essi non possono mai essere richiesti per pareggiare il bilancio.

L'Azienda speciale è ente strumentale dell'Amministrazione Comunale; essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è altresì dotata di autonomia imprenditoriale secondo quanto indicato nel proprio Statuto.

Lo Statuto dell'Azienda speciale è approvato dal Consiglio Comunale e in esso sono previsti i caratteri operativi dell'Azienda stessa, la sua organizzazione, i rapporti con l'Amministrazione comunale e quant'altro è necessario al funzionamento della stessa.

Le modifiche dello statuto sono parimenti approvate dal Consiglio Comunale, anche se proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale.

Sono organi dell'Azienda speciale:

- il Consiglio di amministrazione; la nomina, la revoca e la durata in carica dei cui componenti sono previsti nello Statuto dell'Azienda;
- il presidente dell'azienda, che è anche presidente del consiglio di amministrazione e la cui nomina e revoca sono previste nello Statuto nell'ambito dei consiglieri di amministrazione;
- il direttore dell'azienda, la cui nomina e revoca sono previste nello Statuto, a cui è attribuita, secondo le regole parimenti stabilite nello Statuto, la responsabilità della gestione dell'azienda;

Il collegio dei revisori dei conti; la nomina, la revoca e la durata in carica dei quali sono previste nello Statuto dell'azienda speciale.

Lo Statuto dell'azienda speciale può prevedere altre forme di controllo e di verifica della gestione.

L'Amministrazione comunale conferisce il capitale di dotazione iniziale e può reintegrarlo, acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti del Comune, allorquando ritiene che la sua diminuzione non deriva da fattori connessi con caratteri di mancata imprenditorialità della gestione.

Negli altri casi di perdita del capitale di dotazione, l'azienda sciolta è posta in liquidazione.

L'Amministrazione comunale esercita la vigilanza sulle aziende speciali, determina le finalità e gli indirizzi delle stesse, approva gli atti fondamentali delle medesime, quali indicati nello Statuto delle singole aziende e verifica i risultati della gestione.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto le aziende municipalizzate esistenti assumono la denominazione di aziende speciali e si conformano alla normativa di cui al presente articolo e delle altre norme relative.

ART.34

ISTITUZIONI

L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

L'istituzione opera secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale e nell'ambito dei fondi ad essa annualmente assegnati e con il personale ad essa attribuito dalla pianta organica.

L'autonomia gestionale ad essa attribuita si esplica nella predisposizione dei programmi operativi per la resa del servizio e in tutte quelle attività che attengono alla concreta operatività della gestione, nell'ambito delle direttive emanate dall'amministrazione comunale.

L'istituzione è tenuta ad operare con criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del proprio bilancio.

Gli eventuali sbilanci derivanti da costi sociali sono coperti da opportuni stanziamenti di bilancio.

Sono organi dell'Istituzione: il consiglio di amministrazione, che è composto di tre membri, nominati tra soggetti in possesso di adeguata esperienza, cultura e professionalità sia nel campo specifico in cui l'istituzione deve operare, sia nel campo gestionale; essi sono nominati dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Municipale e dallo stesso sono revocati allorché si manifestino evenienze per le quali non è possibile la continuazione del mandato;

- il presidente del consiglio di amministrazione, che è eletto dallo stesso consiglio di amministrazione fra i suoi membri;

- il direttore, che è impiegato dell'ente locale e a cui compete la responsabilità della gestione dell'istituzione.

Lo specifico regolamento comunale determina i modi di costituzione delle istituzioni, il loro funzionamento, i rapporti con l'amministrazione comunale, i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente, i casi di incompatibilità, le funzioni e il reclutamento del direttore e quant'altro necessario per il funzionamento delle stesse.

Le funzioni di controllo contabile interno sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti dell'Amministrazione comunale.

TITOLO SETTIMO

CONVENZIONI - CONSORZI - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART.35

MODALITA' OPERATIVE

L'attività del Comune è ispirata ai principi di cooperazione con altri enti pubblici e soggetti privati.

L'attività stessa è tesa a favore, nei casi in cui ciò sia consonante con gli interessi della comunità locale, alla stipula di convenzioni, alla costituzione di consorzi e alla definizione di accordi di programma, ai sensi degli artt. 30,31e 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

TITOLO OTTAVO
CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO
ART.36

OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

I responsabili dei servizi e degli uffici verificano la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli indirizzi indicati dal Consiglio Comunale, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

I responsabili, con apposite relazioni, indirizzano osservazioni e suggerimenti al competente assessore.

Il responsabile del Servizio ragioneria verifica la giusta imputazione in bilancio delle proposte di spesa, attestando l'esistenza della copertura finanziaria nel relativo capitolo, avuto riguardo anche all'effettiva realizzabilità, per la corrispondente spesa, delle entrate a destinazione vincolata.

ART.37

SITUAZIONE TRIMESTRALE

La Giunta Comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio Comunale ed al Collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

ART.38

REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, è nominato dal Consiglio Comunale e resta in carica tre anni.

I componenti sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

I suoi componenti, salvo inadempienza, non sono revocabili e sono rieleggibili per una sola volta.

Il Collegio dei revisori, quale struttura stabile al servizio della comunità locale, si avvale di idonee attrezzature di supporto personale e strumentale.

Esercita le funzioni di cui all'art. 239 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Indirizza proposte e suggerimenti alla Giunta tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Nonché vigila sul mantenimento degli equilibri di bilancio secondo le norme contabili recate dal Testo Unico(D.lgs 267/2000).

Il Collegio ha facoltà di richiedere anche direttamente a tutti gli uffici atti e documenti, nonché i chiarimenti necessari all'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

Può accedere ai dati elaborati dal Servizio per il controllo di gestione. Nel Regolamento di contabilità saranno individuate le forme e procedure per un

corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli Organi e degli Uffici dell'Ente, garantendo il rispetto della reciproca autonomia.

ART.39

RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE

Il Consiglio Comunale, sulla base della situazione aggiornata del bilancio, trasmessa dalla Giunta, e sulla base delle osservazioni fatte pervenire dal Collegio dei Revisori, adotta, quando se ne presenti la necessità, anche in corso di esercizio, i provvedimenti occorrenti per riportare in equilibrio la gestione.

ART.40

CONTROLLO DI GESTIONE

È istituito un apposito Servizio per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi degli elementi necessari per l'espletamento del controllo della gestione, fondato, tra l'altro su rilevazioni contabili riferite a singoli centri di costo e sulle risultanze della contabilità di magazzino.

Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.